



**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
PROVINCIA DI PALERMO**

**Copia della D.D. n. 1152 del 06/06/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.**

**OGGETTO: Servizio broker assicurativo annuale – Approvazione schema di contratto- Affidamento diretto a titolo gratuito del servizio di broker assicurativo annuale a MARSH S.p.a. con sede in viale Luigi Bodio 33, Milano.**

**Premesso:**

- Che l'Ente provvede alla copertura assicurativa del patrimonio immobiliare, di proprietà e in gestione, dislocato nel comune di Palermo e negli altri ottantuno comuni della provincia di Palermo;
- Che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione presenta profili di sostanziale complessità sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, sia nel quadro normativo assicurativo oggetto di frequenti aggiornamenti;
- Che il contratto a titolo gratuito sottoscritto in data 13/06/2023 tra il Direttore Generale dell'IACP e il broker assicurativo MARSH S.p.a, ha durata contrattuale annuale e quindi è prossimo alla scadenza;
- Che il Direttore Generale di quest'Istituto, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza di cui sopra, a seguito di colloquio verbale col rappresentante del broker MARSH S.p.a., ritiene di rinnovare il contratto di broker per un ulteriore anno;
- Che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Ente o all'utenza assicurata in quanto la retribuzione al broker è costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativa che si aggiudicherà il contratto dei lotti che sono andati deserti nella gara europea o che edovessero risultare privi di offerte valide in altri lotti;

**Considerato:**

- che la problematica inerente alle predisposizioni dei capitoli speciali di polizza, per una migliore e più efficace copertura dei rischi ha reso frequente il ricorso delle

- amministrazioni pubbliche alla collaborazione del broker assicurativo;
- che l'Amministrazione ha ravvisato l'esigenza di usufruire del servizio di brokeraggio assicurativo, per assistere l'Ente nella procedura e nella redazione della documentazione necessaria, secondo le previsioni del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni);
- Che l'attività di broker si qualifica sempre più alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'Ente, tesa alla prevenzione e alla gestione dei rischi, valorizzando in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito dell'attività di pura intermediazione;
- Che per quanto finora esposto, è stata ravvisata la necessità di ricorrere alla figura dell'intermediario assicurativo (Broker), per assistere l'Ente nei servizi assicurativi di che trattasi, come previsto dal D. Lgs. 209/2005 e ss. mm. ii., che sia in particolare professionalmente idoneo a:
  - collaborare alla predisposizione di bozze delle condizioni generali di contratto e dei capitoli per i lotti delle gare, per quanto di propria specifica competenza nel campo assicurativo;
  - assistere l'Ente nella rimodulazione della documentazione oggetto dell'appalto, per facilitare la stipula di polizze assicurative, con tempistiche e risultati soddisfacenti;
- che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi di intermediazione assicurativa, alle quali dover aderire ai sensi della Legge 24.12.2012, n. 228;
- che è stato predisposto il seguente schema di contratto per il servizio di che trattasi:

#### *Schema di contratto*

La società MARSH S.p.A. con sede legale in Milano, viale Luigi Bodio 33 iscritta, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sez.B/Broker con il numero B00005586, Codice Fiscale/P.IVA n. 01699520159 si impegna ad espletare per l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Palermo con sede in via Quintino Sella 18, Palermo c.f. 80016510820 P.IVA 00257270827 (di seguito, l'"Ente"), l'incarico di cui al successivo art. 1, alle condizioni sotto riportate.

#### **ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO**

L'incarico professionale oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività del broker di assicurazione a favore dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 209/2005) e del regolamento IVASS n. 40/2018 e ss.mm.ii – SMART CIG: Z283B4BCD0

#### **ART. 2 - PRESTAZIONI**

Il broker MARSH S.p.a metterà a disposizione dell'Ente i propri servizi, le cui prestazioni contempleranno:

- a) individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui l'Ente è soggetta;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e

personalizzato;

c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;

d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell'Ente;

e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;

f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Ente con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;

g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;

h) assistenza nella gestione dei sinistri.

Per quanto esposto ai punti precedenti, l'attività verrà svolta ogni qualvolta necessario con il personale competente dell'Ente.

Il broker MARSH S.p.a. non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzata. Resta riservata all'Ente la sottoscrizione delle polizze assicurative, nonché delle comunicazioni di disdetta o di recesso relativamente alle polizze stesse, nonché l'accettazione delle proposte di liquidazione di eventuali sinistri

Il broker MARSH S.p.a. è autorizzato sin da ora a comunicare alle compagnie il proprio ruolo di broker assicurativo nonché a consegnare, se dalle stesse richiesto, copia del presente disciplinare d'incarico, al fine di interloquire con le stesse con riferimento agli adempimenti che riguardano l'Amministrazione.

Restano escluse dal presente contratto le attività inerenti i servizi assicurativi per i quali le procedure di gara sono in corso alla data di stipula dello stesso e si concludono con l'aggiudicazione ad una compagnia di assicurazione.

### **ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO**

Il presente incarico ha una durata di anni uno e decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Resta ferma in ogni caso la facoltà di proroga per un tempo tecnico necessario alla predisposizione di una nuova procedura di gara.

### **ART. 4 - COMPENSI PROFESSIONALI**

Tutte le prestazioni fornite da MARSH S.p.a., nella sua qualità di broker di assicurazione, sono a titolo gratuito nei confronti dell'Ente e quindi nessun onere sarà posto a carico o in aggiunta all'Ente in quanto l'opera del broker verrà remunerata dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze, secondo gli usi consolidati del mercato.

#### **ART. 5 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI**

L'Ente ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005 e Regolamento IVASS n. 40/2018 e ss.mm.ii. ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Il broker MARSH S.p.a. dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della R.C. per negligenze od errori professionali prevista dal D. Lgs. 209/2005 e Regolamento IVASS 40/2018.

Nel caso in cui il broker aggiudicatario MARSH S.p.a. risultasse gravemente inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni e a richiesta non sia in grado di porre rimedio entro congruo termine, l'Amministrazione potrà, con determinazione motivata, stabilire la revoca del mandato. La revoca avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica o da quello indicato nella determinazione.

Si prende atto e si conviene che, salvo i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità di Marsh e delle società del gruppo Marsh&McLennan Companies derivante, o comunque connessa all'attività di cui al presente mandato, sarà limitata ai danni immediati e diretti ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile e non potrà eccedere, per ciascun evento dannoso o serie di eventi riconducibili alla medesima fattispecie dannosa, un importo complessivo pari a euro 3.000.000,00 (tremilioni).

#### **ART. 6 - ONERI A CARICO DEL BROKER**

Sono a carico del broker MARSH S.p.a. :

- a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

#### **ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Al fine di ottemperare alle disposizioni della L. n. 136/2010, il Broker si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario, presso il quale eseguire i pagamenti, dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che sarà utilizzato come strumento per transazioni finanziarie con Citibank S.A., via dei Mercanti 21, Milano IBAN: IT 68 0 03566 01600 000126207034 correlate al presente appalto, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario, quale strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, l'incarico si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c. c.

Il broker MARSH S.p.a. assume, pena la nullità assoluta dell'incarico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche.

Il broker MARSH S.p.a. si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad

eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

#### **ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, garantiscono il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018 (“Leggi di PD”). Ciascuna parte adotterà adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative in relazione al trattamento dei dati personali del contratto secondo quanto stabilito dalle vigenti Leggi di PD. Le Parti, in buona fede collaboreranno fra loro per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati.

#### **Art. 9 – LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE COMPETENTE**

Il presente incarico è regolato dalla legge italiana. Resta inteso che, ove insorgessero controversie sulla validità, interpretazione ed applicazione di quanto previsto dal presente disciplinare d’incarico, entrambe le parti faranno del loro meglio per risolvere amichevolmente le vertenze. Ove ciò non risultasse possibile sarà esclusivamente competente a decidere il Tribunale Civile territorialmente competente.

#### **ART. 10 - MISCELLANEA**

L’Ente prende atto che il broker MARSH S.p.a. non presterà alcuna attività in relazione al presente incarico né si adopererà per procurare alcun vantaggio che sia in violazione di leggi, regolamenti, atti delle autorità competenti che possa esporre la stessa o il proprio Gruppo a sanzioni, violazione di divieti o di restrizioni stabilite da: (i) risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU; o (ii) da normative applicabili in materia di sanzioni economiche e commerciali adottate dall’Unione Europea, Regno Unito o dagli Stati Uniti d’America.

L’Ente prende altresì atto che nell’esecuzione del presente incarico, MARSH S.p.a. non presterà alcuna attività di consulenza fiscale o legale o di altra natura al di fuori dall’ambito delle prestazioni che il broker è autorizzato a rendere ai sensi della normativa di settore (art 106 D.Lgs. n. 209/2005 e ss.m.i.).

#### **ART. 11 - EFFETTI DELL'ATTO**

Il presente impegno è vincolante per le parti dalla data della sua sottoscrizione.

Data.....

(firma Ente) (firma Broker)

- che per l’acquisizione del servizio di che trattasi, stante il titolo gratuito nei confronti di questo Ente della prestazione di che trattasi, può procedersi ad affidamento diretto ai sensi dell’art.50 del D.lgs 36 del 2023 comma 1 lettera b):

*1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più ope-*

*ratori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

*b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

*... omissis ...*

### **Premesso inoltre:**

- Che la società MARSH S.p.a. con sede in Milano, viale Luigi Bodio 33, Milano .F.: 01699520159 Partita IVA: 01699520159 - R.E.A. MI - N. 793418, risulta iscritta ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sez.B/Broker con il numero B00005586;

### **Ritenuto:**

- per le motivazioni sopra espresse, di procedere ad un affidamento fiduciario dell'incarico per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di un anno a decorrere dalla sottoscrizione dell'incarico;
- opportuno procedere all'affidamento a titolo gratuito, del servizio di brokeraggio assicurativo annuale, alla Società **MARSH S.p.A.**, così come da schema di contratto in premessa riportato, in quanto la stessa società ha dimostrato professionalità e capacità nell'assistere l'Ente negli affidamenti dei seguenti lotti :
  - **LOTTO 1 "All Risks Fabbricati" ;**
  - **LOTTO 2 "Responsabilità Civile Conduzioni Fabbricati"**

### **VISTO:**

- il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sez.B/Broker tenuto dall'IVASS ai sensi del D.Lgs.209/2005;
- lo schema di contratto in premessa riportato;
- il D. Lgs. 36/2023 "Codice degli Appalti";

### **Tutto ciò' premesso, considerato e visto**

**IL DIRETTORE GENERALE**

### **VISTI:**

- Il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Delibera Commissariale n. 33 del 25 novembre 2009;
- La Delibera Commissariale n. 51 del 29.12.2016 di modifica al Regolamento di Contabilità;
- La Delibera Commissariale n. 124 del 22/11/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;
- La nota prot. n. 69939 del 29/12/2023, assunta al nostro protocollo in pari data al n. 60668-DIG, con la

quale l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, AREA 1 – UO.A1.01 – Vigilanza Enti, ha trasmesso con effetto di notifica il D.D.G. n. 4219 del 27/12/2023 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

- La determina dirigenziale n° 1378 del 29.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile della Sezione 9 *Gestione tecnica e manutenzione abitativa del patrimonio*, al Dott. Nunzio Rizzo, con decorrenza dal 01.09.2022;
- La delibera commissariale n° 18 del 03.05.2024 di acquisizione temporanea in regime di comando, per un anno, del dott. Giuseppe Chiarelli a Direttore Generale con compiti di Dirigente ad interim del servizio amministrativo ed economico contabile e Dirigente del Servizio Tecnico a far data dal 02.05.2024 e fino al 01.05.2025;

## DETERMINA

- di approvare lo schema di contratto in premessa riportato per il servizio annuale di broker assicurativo;
- di contrarre a titolo gratuito da parte di quest'Istituto, per il servizio sopradetto, affidando direttamente ai sensi dell'art.50 del D.lgs 36 del 2023 comma 1 lettera b) il servizio di brokeraggio assicurativo per un anno, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio professionale di consulenza, supporto e assistenza assicurativa per l'Istituto nella procedura e nella redazione dei documenti necessari all'acquisizione delle coperture assicurative del patrimonio immobiliare dell'Ente alla Marsh S.p.A. con sede legale in viale Luigi Bodio 33, Milano, pec: mash@cert.marsh.it iscritta, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sez.B/Broker con il numero B00005586, C.F.: 01699520159 Partita IVA: 01699520159 - R.E.A. MI - N. 793418, in qualità di impresa esercitante l'attività di intermediazione assicurativa ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e ss. mm. ii.;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per quest'Istituto, essendo a titolo gratuito nei confronti di questo Ente;
- di affidare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al responsabile della Sezione 9 *Gestione tecnica e manutenzione abitativa del patrimonio*, dott. Nunzio Rizzo;
- di dare mandato alla Sezione 7 Programmi e contratti di predisporre apposita scrittura privata col superiore operatore economico all'esito dei controlli di legge;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa sul bilancio dell'Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT.GIUSEPPE CHIARELLI

GIUSEPPE CHIARELLI

2024.06.06 07:55:49

Signer:

CN=GIUSEPPE CHIARELLI

**Il Documento Amministrativo originale, sottoscritto con firma Digitale ai sensi dell'art. 21 e 24 del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii, resta disponibile agli atti dell'Istituto.**